

CONTRATTO DI NOLEGGIO "A CALDO" DI MEZZI E ATTREZZATURE

TRA

L'impresa Esa Service 24 H Srl, con sede legale in Viale Marconi, 56 (Pe), Pescara, P.I. 02140150687, e-mail: o.rapposelli@esaenergie.net, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Della Rocca Giancarlo – NOLEGGIATORE o LOCATORE

E

L'impresa PERSEO GIOVANNI SAS DI PERSEO ANTONIO & C., con sede legale in Pretoro (CH), alla Via Cappelle, 29, P.I. 00240610691, e-mail: perseocave@virgilio.it, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Perseo Antonio – NOLEGGIANTE o LOCATARIO

PREMESSO

- Che l'impresa dovrà eseguire lavori di trattamento meccanico, a mezzo di impianto mobile regolarmente autorizzato dei rifiuti stoccato sul terreno identificato al <foglio n°39 part. 116 del NCT del Comune di Cheti, al fine di ottenere prodotto aggregato/ materia prima seconda, fornendo la certificazione del prodotto certificato.
- che la suddetta impresa intende affidare tramite il presente contratto di noleggio con operatore cd "a caldo" la prestazione del servizio/lavoro di frantumazione per riduzione volumetrica e recupero di materiale da demolizione, con la dovuta certificazione per il riutilizzo, nell'ambito della commessa indicata al punto 1;
- che per l'affidamento del servizio/lavoro di cui al punto precedente viene indicata l'impresa Perseo Giovanni s.a.s. di Perseo Antonio & C., che accetta alle condizioni e nei termini di seguito specificati;
- che il presente contratto ha carattere temporaneo ed è escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 159/2011;
- che, in ogni caso, per la suddetta impresa non sussistono motivi ostativi come previsti dall'Art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che il presente contratto non costituisce in alcun modo il subappalto ex Art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in quanto ai sensi e per gli effetti del comma 2 dello stesso articolo:
 - l'importo non è superiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate;
 - l'importo è inferiore a € 100.000
 - l'incidenza del costo della manodopera e del personale non supera il 50% dell'importo complessivo della prestazione affidata.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto e costituiscono volontà dichiarata dai contraenti.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'impresa Perseo Giovanni s.a.s. di Perseo Antonio & C. si impegna a svolgere, mediante noleggio "a caldo" delle attrezzature e dei mezzi di seguito descritti, la realizzazione delle opere di frantumazione per riduzione volumetrica e recupero del materiale da demolizione, con la dovuta certificazione per il riutilizzo. Il noleggiatore si impegna a consegnare il POS all'impresa noleggiante e a rispettare le norme della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , soprattutto per quanto attiene i conducenti destinati alle macchine noleggate.

ART. 3 – MODALITA' DI NOLEGGIO

Tutte le macchine operatrici ed attrezzature oggetto del presente contratto, sono affidate dal noleggiante perfettamente funzionanti ed "a caldo". Il costo del personale ed ogni altro onere accessorio (ad esclusione del costo del gasolio per la forza motrice) necessario per il funzionamento delle macchine, ivi compresi gli oneri derivanti da obbligo normativi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicurazione RC, furto e incendio, etc., si intendono espletati a cura esclusiva del noleggiante.

Le predette macchine e attrezzature verranno utilizzate al fine del raggiungimento della realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le proprie caratteristiche progettuali.

E' fatto divieto al noleggiatore di apportare modifiche o applicare apparecchiature ausiliare alle prestazioni senza previo consenso scritto della società noleggiante.

ART. 4 – ELENCO PREZZI

I prezzi che seguono si intendono riferiti al noleggio "a caldo".

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE REV GCR 100	Euro 120,00 ora
--	-----------------

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO – PAGAMENTI

L'importo sarà definitamente computato a consuntivo in base alle effettive ore di impiego delle macchine ed attrezzature.

ART. 6 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

In caso di mancata ottemperanza di una delle parti, a quanto sin qui stipulato, il presente contratto si intenderà immediatamente risolto, riservandosi la parte danneggiata il diritto di rivalsa sulla parte inadempiente per gli eventuali danni subiti.

Qualora l'impresa Di Carlo spa riscontrasse vizi tali da rendere impossibile il godimento delle macchine o attrezzature, la società noleggiante avrà la facoltà di sostituire i mezzi e le attrezzature o loro componenti con altre aventi caratteristiche analoghe.

In alternativa, la noleggiatrice avrà la facoltà di recedere dal contratto, con conseguente riduzione del canone complessivo in proporzione al minor al tempo (giorni) intercorso tra la data di stipula del contratto e la data di recesso rispetto alla durata originariamente prevista e senza che da tale recesso possano conseguire diritti o pretese di sorta da parte della noleggiante.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento, in quanto vevoli, alle norme di cui agli Art. 1655 e conseguenti del Codice Civile e alle altre norme di Legge al riguardo.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- L'impresa Perseo Giovanni s.a.s. di Perseo Antonio & C., in qualità di subcontraente, dell'impresa , appaltatrice dei lavori di cui al punto 1 delle premesse, si impegna a comunicare all'impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizza per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua

destinazione, e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso. Provvederà a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- L'impresa si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità.


ART. 9 – FORO DI COMPETENZA

Le controversie che dovessero sorgere in relazione all'applicazione del presente contratto, o comunque connesse all'esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di Chieti.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, Chieti data 07.02.2024

I contraenti:



Persco Giovanni s.a.s.
di Persco Antonio & C.

